

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1954-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro delle attività produttive**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra l'Italia e il Qatar in ratifica si prefigge la creazione di un quadro normativo di riferimento affidabile per gli investitori dei due Paesi.

In questo contesto, l'articolo 2 prevede che nessuna delle Parti contraenti possa inficiare in maniera arbitraria la gestione e la conservazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte.

All'articolo successivo è invece affermata la clausola della nazione più favorita. In base a quanto disposto dall'articolo 4, qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra a causa di guerre, stati di emergenza o altri analoghi eventi, la Parte contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato. Nel caso in cui una Parte contraente adotti, per fini pubblici o di interesse nazionale, provvedimenti di esproprio o nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte, l'articolo 5 dispone che la stessa dovrà corrispondere un adeguato risarcimento.

L'articolo 8 prevede la possibilità di trasferire i capitali investiti entro un termine di sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti contraenti. Nel caso di controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte in merito agli investimenti o all'im-

porto del risarcimento, gli articoli 10 e 11 dispongono che le stesse vengano composte, per quanto possibile, in via amichevole. Qualora tuttavia la controversia non possa essere risolta nel modo predetto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia al Tribunale della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento; sottoporla al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) o ad un Tribunale arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni unite del diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del trattato, l'ordine di esecuzione e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge in deroga alle ordinarie previsioni relative alla *vacatio legis*.

La conclusione dell'Accordo risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita fra gli operatori economici italiani impegnati sul versante delle relazioni commerciali con il Qatar

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

17 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

17 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

